

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

2. Per il biennio 2010-2011 sono introdotte le variazioni al bilancio pluriennale 2009-2011 di cui all'allegato B.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, determinato in euro 6.124.742,66 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2009 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

(Indebitamento)

1. Fermo restando l'importo complessivamente autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in 200 milioni di euro.

Art. 4.

(Accordi di programma tra la Regione e gli enti gestori dei servizi sociali di Omegna)

1. La Regione stipula accordi di programma con il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Omegna e il Comune di Omegna, al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 34 - 23400 (Criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della Legge Regionale 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo), inserito nel piano dei presidi elaborato dall'ente gestore dei servizi sociali, con una somma pari a 250.000,00 euro.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 si provvede incrementando di 250.000,00 euro l'UPB DB19032 e riducendo di pari importo l'UPB DB08022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 5.

(Accordi di programma tra la Regione e gli enti gestori dei servizi sociali di Pianezza)

1. La Regione stipula accordi di programma con il Consorzio Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali di Pianezza e il Comune di Val della Torre, al fine di concorrere alla realizzazione di un presidio per disabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 34 - 23400 (Criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della Legge Regionale 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di

contributo), inserito nel piano dei presidi elaborato dall'ente gestore dei servizi sociali, con una somma pari a 300.000,00 euro.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 si provvede incrementando di 300.000,00 euro l'UPB DB19032 e riducendo di pari importo l'UPB DB08022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

(Contributo straordinario al Comune di Pinerolo)

1. Al fine di consentire al comune di Pinerolo il regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del Palazzo polifunzionale del ghiaccio realizzato in occasione delle Olimpiadi invernali 2006 è concesso un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a 227.796,32 euro sino all'anno 2015 e di 85.796,94 euro per il periodo 2016 - 2018.

2. Ai fini di quanto indicato al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del bilancio regionale, la spesa nell'ambito dell'UPB DB18112, alla cui copertura si provvede per l'anno finanziario 2009 con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 7.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2009 adottando le misure necessarie a garantire la razionalizzazione della spesa annua per il personale, connessa al completamento dei processi di riorganizzazione della struttura regionale e di definizione dei fabbisogni ad essa correlati, nonché all'obiettivo del contenimento e della progressiva riduzione della spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. La spesa determinata ai sensi del comma 1 è computata nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità.

Art. 8.

(Programmazione delle risorse PAR FAS)

1. In relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1 del 6 marzo 2009 (Aggiornamento della dotazione del Fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali ed agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/07) che aggiorna la dotazione complessiva del fondo aree sottoutilizzate (FAS) ed assegna alla Regione Piemonte la somma complessiva di 833,358 milioni di euro per il periodo 2007-2013, al fine di consentire l'avvio degli interventi previsti dal programma attuativo regionale (PAR FAS) è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, delle risorse in conto capitale pari a 4 milioni di euro, ripartite rispettivamente in 2 milioni di euro sulla UPB DB12002 e 2 milioni di euro sulla UPB DB16002.

2. È inoltre autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa, delle risorse di parte corrente pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009, ripartite rispettivamente in 4 milioni di euro sulla UPB DB15001 e 2 milioni di euro sulla UPB 18001.

3. Per una migliore attuazione delle linee di azione inserite nel PAR FAS 2007-2013, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, variazioni compensative tra le UPB di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi)

1. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare le assegnazioni di fondi regionali dell'anno 2009 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, compatibilmente con l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 10.

(Disposizioni igienico-sanitarie per le piscine ad uso natatorio)

1. La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina i requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche strutturali, alla manutenzione ed alla vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale, in ossequio al principio di tutela della salute e nel rispetto delle modalità idonee a fornire una disciplina tecnica unitaria sul territorio, stabilisce con proprio regolamento, informata la commissione consiliare competente, i tempi di attuazione ed i requisiti di cui al comma 1 ed in particolare:

- a) le caratteristiche strutturali ed igieniche;
- b) le funzioni del personale di piscina;
- c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
- d) le prescrizioni e le sanzioni per il loro mancato rispetto.

Art. 11.

(Finanziamenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2013-2018 risorse pari a 220 milioni di euro per l'anno 2013, 225 milioni di euro per l'anno 2014, 229 milioni di euro per l'anno 2015, 234 milioni di euro per l'anno 2016, 239 milioni di euro per l'anno 2017 e 243 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 12.

(Contributo per la realizzazione della metropolitana di Torino)

1. La Regione si impegna a contribuire alla realizzazione della tratta Torino Porta Nuova - Torino Lingotto della linea 1 della metropolitana di Torino, con un finanziamento complessivo di 35 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro nell'anno 2009 e 14 milioni di euro nell'anno 2010.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB DB12032, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 13.

(Partecipazione della Regione al CSP - Innovazione nelle ICT)

1. Al fine di potenziare la propria azione nel campo dell'innovazione tecnologica quale strumento essenziale dello sviluppo, la Regione assume una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata CSP - Innovazione nelle ICT (CSP s.c.a.r.l.), con sede in Torino, operante con alta specializzazione nell'attività di ricerca applicata, nel campo dell'ICT.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per l'acquisto di una quota di partecipazione al capitale del CSP s.c.a.r.l. pari al valore nominale di 250.000,00 euro.

3. Per l'acquisto delle quote della società di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 2009, allo stanziamento iscritto nell'ambito dell'UPB SB01042 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, valutato in 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'UPB SB01002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 14.

(Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese)

1. Per arginare la situazione di sofferenza finanziaria che colpisce l'economia piemontese sono individuate, in particolare, le seguenti misure in favore delle piccole e medie imprese, nel quadro di quelle previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive):

- a) crescita dimensionale e patrimonializzazione: la misura prevede la costituzione di un fondo per la concessione di prestiti partecipativi e di contributi in conto interesse a piccole e medie imprese per la durata massima di cinque anni incluso un anno di preammortamento. Per ottenere l'intervento del fondo dovranno sussistere le condizioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa mediante l'apporto di mezzi propri;
- b) rilancio degli investimenti tecnologici: la misura prevede il finanziamento di programmi organici di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo, sia per renderlo più efficiente sia per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. In particolare le azioni sono mirate all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e tecnologie, all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto. Il progetto di investimento, il cui costo non deve essere inferiore a 50.000 euro, non può avere una durata superiore ai diciotto mesi dalla data di ammissione all'agevolazione. Le agevolazioni sono concesse attraverso finanziamento, fino a copertura del 100 per cento dei costi ammissibili e nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto (massimali ESL), così composto:
- 1) 50 per cento dei fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di 300.000 euro;
 - 2) 50 per cento dei fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte s.p.a.;
- c) voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali: la misura prevede la possibilità, per le imprese piemontesi selezionate attraverso procedura pubblica, di beneficiare di un voucher a parziale rimborso delle spese sostenute, pari a 3000,00 euro per le fiere europee e 4500,00 euro per le fiere extraeuropee, per la partecipazione a fiere, manifestazioni espositive di carattere promozionale e commerciale; la misura verrà gestita tramite la società in house Ceipiemonte s.c.p.a.;
- d) moratoria sui finanziamenti regionali: coerentemente con gli indirizzi e le azioni nazionali, è autorizzata una sospensione di dodici mesi, a partire dai rientri previsti per l'ultimo trimestre 2009, del pagamento delle rate di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni concesse attraverso il sistema delle leggi regionali.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 56 milioni di euro, di cui 26 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed è istituito apposito capitolo nell'ambito della UPB DB16042 che presenta la necessaria disponibilità. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2009 ed è istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB DB16022 che presenta la necessaria copertura finanziaria. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 1 milione di euro e viene incrementato lo stanziamento istituito all'interno dell'UPB SB01031 in attuazione della legge regionale 5 giugno 1987, n. 32 (Disciplina degli interventi di promozione delle attività produttive nelle materie di competenza regionale), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 20 milioni di euro e viene istituito apposito capitolo all'interno dell'UPB DB16022, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. Dal suddetto capitolo è possibile effettuare prelievi con atto amministrativo per istituire e dare copertura a capitoli relativi alle stesse finalità di cui alla lettera d) del comma 1 ma da istituire in una apposita UPB.

3. I dispositivi di cui al presente articolo si applicano unicamente per il biennio 2009-2010.

Art. 15.

(Integrazione elenco spese obbligatorie)

1. La spesa "Integrazione regionale del finanziamento per il Servizio sanitario regionale dell'anno 2008 e dell'anno 2009" (Capitolo n. 157320) dell'UPB DB20091 è inserita nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 16.

(Tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria)

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) la tassa automobilistica dovuta sui veicoli concessi in locazione finanziaria è corrisposta dal primo intestatario degli stessi, come risulta dai pubblici archivi, in coerenza con quanto disposto al comma 3 del citato articolo.

2. Le imprese concedenti provvedono cumulativamente al pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i loro veicoli.

3. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità operative per l'effettuazione dei pagamenti cumulativi.

Art. 17.

(Contributi per aggiornamento professionale dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio)

1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento professionale dei comparti della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio, può concorrere, a favore delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio e degli Enti di loro derivazione, alla valorizzazione e all'adeguamento di strutture idonee per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento degli addetti.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi di cui al comma precedente.

3. Alle spese previste al comma 1 della presente legge per l'anno 2010 pari ad euro 250.000,00 si provvede con la disponibilità dell'UPB 17022 del bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 18.

(Contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo)

1. I titolari di esercizi pubblici, in caso di rinvio a giudizio per l'utilizzo nei loro locali di apparecchi illeciti per il gioco d'azzardo, sono esclusi dalla possibilità di ricevere contributi a qualsiasi titolo dalla Regione.

2. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 non possono presentare istanza di contribuzione alla Regione per le proprie attività, per i tre anni successivi alla condanna per reati connessi al presente articolo.

3. La Regione sospende tutte le pratiche in essere verso i soggetti di cui al comma 1 ed attiva le procedure per il recupero di quanto già eventualmente erogato nell'annualità precedente alla notizia di reato, qualora si arrivi alla condanna definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria.

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)

1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) dopo le parole "ed igiene pubbliche" sono aggiunte le seguenti "e per l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 38/1978 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione può assumere a proprio carico gli oneri conseguenti ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai sindaci a fronte di eventi calamitosi che abbiano determinato situazioni di emergenza richiedenti gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2.".

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione."

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:

"6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti."

3. Il terzo comma dell'articolo 12 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente richiedente, per accedere al contributo, attesta negli strumenti urbanistici la destinazione dell'area a verde pubblico, privato o agricolo; la realizzazione degli interventi comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività di recupero e sistemazione, da recepire nello strumento urbanistico vigente. Per motivi di interesse pubblico di rilevanza regionale è fatta salva la facoltà della regione di intervenire in deroga al vincolo ventennale."

4. Dopo il numero 4 della lettera c) del primo comma dell'articolo 38 della l.r. 32/1982, da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, è aggiunto il seguente:

" 4 bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;"

5. L'articolo 39 della l.r. 32/1982, sostituito dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. (Procedura amministrativa e contenzioso)

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 38 prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

4. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

5. Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso in opposizione di cui alla l. 689/1981."

6. L'articolo 40 della l.r. 32/1982, è sostituito dal seguente:

"Art. 40. (Proventi e relazione annuale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province che, per la quota loro spettante, le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.

2. Le province, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferiscono annualmente ai comuni il 50 per cento dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.

3. Le province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1."

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, è sostituito dal seguente:

"4) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree superiori a trentamila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a quindicimila metri cubi;"

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2."

Art. 23.

(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è sostituito dal seguente:

"3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell'ARPA."

Art. 24.

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

1. All'articolo 11, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2010".

Art. 25.

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

1. Il comma 15 dell'articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

"15. Il proprietario o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 18, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro."

Art. 26.

(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)

1. Dopo il nono comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. I complessi ricettivi turistici all'aperto possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.

9 ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

9 quater. I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell'Allegato 1 della presente legge.

9 quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all'aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l'esercizio dell'attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio."

Art. 27.

(Modifiche della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42)

1. L'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 (Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria termale in Piemonte), è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 5.

2. Il programma di cui al comma 1 individua:

a) i soggetti beneficiari;

b) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica termale;

c) le priorità di intervento per tipologia strutturale e aree territoriali, con particolare riferimento ai programmi che consentono la piena attuazione delle finalità di tutela ambientale in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali."

2. L'articolo 5 della l.r. 42/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Contributi)

1. Nell'ambito del fondo regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è istituita un'apposita sezione denominata 'Termalismo' per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica termale, finalizzata al sostegno degli interventi di cui all'articolo 2. Detta sezione può avvalersi di risorse disponibili appartenenti al fondo regionale medesimo.

2. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante contributi in conto interessi e in conto capitale, secondo i criteri di cui all'articolo 7 della l.r. 18/1999, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14."

3. L'articolo 6 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Aiuti di Stato e divieto di cumulo)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea.

2. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni comunitarie, non è consentito il cumulo tra le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle erogate in virtù di altre leggi regionali o da altre amministrazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, fatte salve particolari ragioni di urgenza per le quali la Giunta regionale abbia riscontrato l'opportunità dell'erogazione del contributo ai fini di garantire la realizzazione dell'iniziativa, facendone specifica previsione nel provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo."

Art. 28.

(Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

"4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue e i rientri del fondo rotativo possono essere riutilizzati per le finalità di cui all'articolo 1 e, in particolare, per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale."

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

"5. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge finanziaria."

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 25 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Vigilanza)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge."

2. L'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;

b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

d) la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) relative all'obbligo di chiusura delle piste;

f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);

g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2 della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);

b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;

c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6;

- e) da 40,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
- j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco per i minori di quattordici anni;
- o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"6 bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari."

Art. 30.

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è aggiunto il seguente:

"2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati."

2. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "Controllo, monitoraggio e vigilanza".

3. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale. "

4. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati."

5. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile."

6. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio."

7. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Il personale delle aziende di trasporto, espressamente incaricato ai sensi del comma 6, accerta e contesta ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

6 ter. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 6 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.

6 quater. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 6 ter."

8. Dopo l'articolo 20 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:

"Art. 20 bis (Corsi di idoneità)

1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato al personale individuato a tal fine dalle aziende di trasporto.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 1."

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."

10. Il personale delle aziende di trasporto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge funzioni di controllore o di verificatore dei titoli di viaggio sui trasporti pubblici, ha diritto all'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 ter dell'articolo 20 della l.r. 1/2000, introdotto dalla presente legge.

11. Le disposizioni del comma 4 non si applicano al personale delle aziende di trasporto che svolge funzioni di controllore o di verificatore dei titoli di viaggio per un periodo temporaneo.

12. La Giunta regionale definisce le modalità attuative ed organizzative di cui all'articolo 20 bis della l.r. 1/2000, introdotto dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 31.

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) dopo le parole "le emittenti radiotelevisive locali" sono inserite le seguenti: ", ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti".

2. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 25/2009 le parole: "due iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "un iscritto".

3. L'articolo 17 della l.r. 25/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno finanziario 2009 sono autorizzate le seguenti spese, iscritte nell'ambito della UPB DB06001:

a) per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro;

b) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell'UPB DB06011 per 42.500,00 euro, dell'UPB DB09021 per 770.500,00 euro e dell'UPB DB13022 per 87.000,00 euro.

3. Per il biennio 2010-2011 alla spesa in conto capitale, stimata in 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'UPB DB16042 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003."

Art. 32.

(Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") le parole: "di servizi socio sanitari ed educativi" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi alla persona".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 le parole: "socio sanitari educativi" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto

sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater."

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 dopo le parole: "ai benefici previsti dalla legge." sono aggiunte, infine, le seguenti: "L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività."

5. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, come sostituito dall'articolo 61 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 è sostituito dal seguente:

"5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale)."

6. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 la parola: "gennaio" è sostituita con la seguente: "marzo".

7. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994, come sostituito dall'articolo 61 della l.r. 1/2004, le parole: "alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera di Commercio, alla Direzione provinciale del lavoro".

8. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 come modificato dall'articolo 61 della l.r. 1/2004, dopo la parola: "Statuto", sono aggiunte le seguenti: "della sede legale e della sede amministrativa;".

Art. 33.

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)

1. L'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito)

1. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni.

2. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

4. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:

a) imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali;

b) soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

6. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 5 si provvede per l'anno finanziario 2009 con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) DB15052 (Istruzione, Formazione

Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il biennio 2010 e 2011 con risorse della stessa unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2010-2011.

7. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006."

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente."

Art. 35.

(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, sono aggiunti i seguenti:

"2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

2 quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accertare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi.

2 septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)."

2. Dopo l'articolo 9 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)

1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.

2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.

3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Se la violazione o l'inadempimento persistono, la Giunta regionale dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni dall'applicazione delle particolari deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998 per le località ad economia turistica, come individuate in applicazione dell'articolo 9."

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999, è sostituita dalla seguente:

"a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"6 bis. I corsi previsti per l'acquisizione dei requisiti professionali, di cui ai commi precedenti, in caso di inizio di nuove attività di commercio su aree pubbliche, sono previsti anche per il settore non alimentare. Oltre a quanto già previsto al comma 1, la preparazione dei neo imprenditori dovrà approfondire le tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi, alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, approfondendo le conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"5 bis. Ai limitati effetti dell'applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio)."

Art. 36.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserito il seguente:

"2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2."

Art. 37.

(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), è aggiunto il seguente:

"6 bis. Al verificarsi di eventi congiunturali sfavorevoli la Giunta regionale procede alla individuazione e delimitazione dell'evento e provvede, previo parere della commissione consiliare competente, a predisporre o modificare i programmi d'intervento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), finalizzati alla corresponsione di un beneficio economico costituito da un prestito agevolato e da un contributo in conto capitale, le cui modalità ed entità sono stabilite nei programmi medesimi."

Art. 38.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'attuazione del presente articolo è istituita la spesa nell'ambito della UPB DB16042, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria."

Art. 39.

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2007, n. 21)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Informativa)

1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a diciotto anni può essere praticato previa informazione scritta consapevole, attuale e manifesta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per l'informativa attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile interessato, fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1."

Art. 40.

(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Albo delle associazioni turistiche pro loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1."

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

(Disposizioni transitorie e ratifica di provvedimenti già assunti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sono concluse dagli enti che le hanno avviate e trasmesse all'ente competente per l'adozione del provvedimento finale.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico per interventi realizzati su superfici forestali rilasciati da comuni e province dopo l'entrata in vigore della l.r. 4/2009 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 (Disciplina dei mercati all'ingrosso), è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 9/2007 è abrogato.

3. Sono abrogati gli articoli 39 e 40 della l.r. 4/2009.

4. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000 è abrogata.

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) è abrogato.
6. L'ottavo comma dell'articolo 2 della l.r. 54/1979 è abrogato.
7. L'articolo 10 della l.r. 42/1994, è abrogato.
8. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 25/2009 è abrogata.

Art. 43.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 dicembre 2009

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Allegato A.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario (Art. 1)

Allegato B.

Variazioni al bilancio pluriennale 2009 - 2011 (Art. 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 632

Assestamento al bilancio per l'anno finanziario 2009 e disposizioni diverse.

- Presentato dalla Giunta regionale il 07 luglio 2009.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 7 luglio 2009.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 26 novembre 2009 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 30 novembre 2009, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 13 voti contrari e 3 non votanti,

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 è il seguente :

“Art. 3. (Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.000.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è il seguente:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”.

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura

finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 7 della l. 99/2009 è il seguente :

“Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 2. (Interventi)

[1] La Regione puo' assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per:

a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela della incolumita' ed igiene pubbliche e per l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive;

b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo;

c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale;

d) interventi occorrenti per assicurare la stabilita', la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;

e) concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate;

f) concessione di indennita' a privati per fabbricati urbani di civile abitazione o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti.”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 4. (Pronto soccorso)

[1] Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumita' e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano piu' economiche o meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

[2] In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita', le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da questi delegato.

2 bis. La Regione può assumere a proprio carico gli oneri conseguenti ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai sindaci a fronte di eventi calamitosi che abbiano determinato situazioni di emergenza richiedenti gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2.”.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 11. (Fuoristrada)

[1] Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

[2] Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27

3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.

[4] Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

[5] E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

[7] L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 12. (Recupero aree degradate)

[1] La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.

[2] In tal senso la Regione:

a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;

b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;

c) concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

3. L'ente richiedente, per accedere al contributo, attesta negli strumenti urbanistici la destinazione dell'area a verde pubblico, privato o agricolo; la realizzazione degli interventi comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività di recupero e sistemazione, da recepire nello strumento urbanistico vigente. Per motivi di interesse pubblico di rilevanza regionale è fatta salva la facoltà della regione di intervenire in deroga al vincolo ventennale.”.

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 38 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1. non risulti regolarmente immatricolato;
- 2. sia privo di targa;
- 3. sia privo di assicurazione;
- 4. sia privo di libretto di circolazione;
- 4bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;
- 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 63 (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;
- b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

- c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;
- d) assistenza geingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;
- e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree superiori a trentamila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a quindicimila metri cubi;

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

f) [abrogato]. ”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 500 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

- a) governo, composizione e struttura del bosco;
- b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
- c) ubicazione;
- d) vincoli;
- e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 60/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Direttore generale)

1. Il direttore generale e' nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse.

2. Il Direttore generale e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell'ARPA.

4. Il Direttore generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
- b) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle aree funzionali di cui all'articolo 9;
- c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
- d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
- e) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
- f) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
- g) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) alla stipula di contratti e di convenzioni.

5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque.

6. Il direttore generale e' coadiuvato dall'ufficio di direzione di cui all'articolo 9; e' altresì coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dell'attività di amministrazione dell'ente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.

7. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 e' a tempo pieno, e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed e' rinnovabile. Qualora l'incarico di direttore generale sia conferito a persona estranea all'ARPA o all'Amministrazione regionale il rinnovo può essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. Il direttore generale, i componenti dello staff e i direttori tecnico e amministrativo, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina immediatamente successiva alla costituzione dell'ARPA, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ARPA, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Per coloro che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto e' versata dall'ARPA, con recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff. La decadenza si verifica altresì in caso di recesso del direttore generale.

9. In fase di prima attuazione della presente legge, il Direttore generale e' nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 7.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2010, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in

materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale e' stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformita' con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche' le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.

7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche' le relative funzioni dirigenziali cosi' come individuate dalle ll.r. 60/1995 e 51/1997.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 13/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'articolo 7, comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. 192/2005.

6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione.

7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

9. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

10. Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

11. Se l'ARPA, a seguito di ispezione, riscontra violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, se l'ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.

12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 19, è punito con la medesima sanzione amministrativa.

15. Il proprietario o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 18, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.

16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.

18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 54/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione e tipologia)

[1] Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

[2] Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.

[3] Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.

[4] Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che

non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.

[5] I complessi di cui al 2° comma si suddividono in:

1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole e' subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.

2) Campeggi di tipo B o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.

3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50 % del totale.

[6] Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il Comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.

[7] Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.

[8] [abrogato].

[9] I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11.

9 bis. I complessi ricettivi turistici all'aperto possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.

9 ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

9 quater. I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed avente le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell'Allegato 1 della presente legge.

9 quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all'aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l'esercizio dell'attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggette, pertanto, a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 18/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.

2. Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.

3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.

4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della regione; tutte le somme residue e i rientri del fondo rotativo possono essere riutilizzati per le finalità di cui all'articolo 1 e, in particolare, per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale.

5. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6 bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.”.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio e' pari ad anni sei. Decorsa la meta' del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

- b) l'idoneità' della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto e' obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

- a) il periodo di validità del contratto;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
- c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
- d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
- e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
- f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- g) le tariffe del servizio;
- h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
- i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;
- j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
- k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
- n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
- p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.”.

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Controllo, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

3. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.”

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)

1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.

2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, e' tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entita' della sanzione non puo' essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.

3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione e' aumentata del 50 per cento.

4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione.

5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a cio' espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della l. 689/1981, e' emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.

6 bis. Il personale delle aziende di trasporto, espressamente incaricato ai sensi del comma 6, accerta e contesta ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

6 ter. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 6 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.

6 quater. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 6 ter.

7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.”

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

- a) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A." (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);
- b) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A." (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);
- c) "Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'articolo 11, comma 3".

2. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

- a) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale" (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);
- b) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale";
- c) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale";
- d) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale";
- e) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale";
- f) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all'articolo 13";
- g) capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: "Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte";
- h) capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: "Interventi promozionali del trasporto pubblico locale".

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.

3 bis. Il consorzio di cui all'articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).”.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 25/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Beneficiari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali, ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

2. Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:

a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;

b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;

c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;

d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;

e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;

f) [abrogata]

g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet.

4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.”.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 18/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi alla persona ovvero con lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate.

2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Albo regionale e sezioni provinciali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91.

2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto

sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

3. L'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge. L'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 18/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Iscrizione alle sezioni provinciali)

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.”.

2.

3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla Camera di Commercio, alla Direzione provinciale del lavoro, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Le cooperative iscritte all'albo di cui all'articolo 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione)

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2 della legge, comunicano alla provincia , entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:

a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società;

b) le variazioni dello Statuto, della sede legale e della sede amministrativa;

c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91;

d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo trasmettono alla provincia:

a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;

b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) una nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 53 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 53. (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione ed i percorsi di carriera.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.”.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Principi in tema di orari di vendita)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990.

2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/90;

b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;

d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

- 2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e' consentito l'esercizio dell'attività' di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;
- 3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;
- 4) l'uniformità' del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;
- 5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festività consecutive.

2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

2 quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accertare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi.

2 septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonche' per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13 del d.lgs. 114/1998.

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

- a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
- c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
- d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
 - 1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;
 - 2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;
 - 3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilita' di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica.

3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica.

4. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalita' previste per le autorizzazioni non stagionali, nonche' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.”.

Il testo dell'articolo 17 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 17. (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalita' organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformita' alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalita' di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia' operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonche' l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneita' gia' previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

6 bis. I corsi previsti per l'acquisizione dei requisiti professionali, di cui ai commi precedenti, in caso di inizio di nuove attività di commercio su aree pubbliche, sono previsti anche per il settore non alimentare. Oltre a quanto già previsto al comma 1, la preparazione dei neo imprenditori dovrà approfondire le tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi, alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, approfondendo le conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica.

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e' costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualita' di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanita',

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita' stabilite in apposita convenzione.

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta' minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita', la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalita' degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformita' dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalita' dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilita' delle spese nonche' la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

- e) le intensita' dell'aiuto e le modalita' di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
- f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
- g) le modalita' e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

5 bis. Ai limitati effetti dell'applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio).

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese)

1. Il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), già istituito con legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.

2. Il fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese e le contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati erogate per il medesimo fine.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.

5. Il fondo è articolato in apposite sezioni in relazione alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

6. Per ciascuna sezione del fondo la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).

6 bis. Al verificarsi di eventi congiunturali sfavorevoli la Giunta regionale procede alla individuazione e delimitazione dell'evento e provvede, previo parere della commissione consiliare competente, a predisporre o modificare i programmi d'intervento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), finalizzati alla corresponsione di un beneficio economico costituito da un prestito agevolato e da un contributo in conto capitale, le cui modalità ed entità sono stabilite nei programmi medesimi.

7. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione. Nel caso di gestione da parte di ente terzo, al venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.”.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 22/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 12 (Finanziamenti di rilocalizzazione)

1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi agli interessi relativi al primo anno di preammortamento dei finanziamenti di rilocalizzazione previsti dall' articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dei finanziamenti integrativi di cui all' articolo 23 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 5.000.000,00 euro.

2. Le modalità attuative del provvedimento verranno definite dalla Giunta regionale con successivo atto.

2 bis. Per l'attuazione del presente articolo è istituita la spesa nell'ambito della UPB DB16042, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.”.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.”.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB19032 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Promozione e sviluppo rete delle strutture, qualità dei servizi, vigilanza e controllo Titolo II: spese in conto capitale)

DB08022 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Programmazione negoziata Titolo II: spese in conto capitale)

DB18112 (Cultura, turismo e sport Sport Titolo II: spese in conto capitale),

- DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo II: spese in conto capitale)
- DB12002 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Segreteria direzione DB12 Titolo II: spese in conto capitale)
- DB16002 (Attività produttive Segreteria direzione DB16 Titolo II: spese in conto capitale)
- DB15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo I: spese correnti)
- DB18001 (Cultura, turismo e sport Segreteria direzione DB18 Titolo I: spese correnti).
- DB12032 (Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica Viabilità e Sicurezza Stradale Titolo II spese in conto capitale),
- SB01042 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Rapporti con Società a partecipazione regionale Titolo II: spese in conto capitale)
- SB01002 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria Struttura SB01 Titolo II: spese in conto capitale)
- DB16042 (Attività produttive Riqualificazione e sviluppo del territorio Titolo II: spese in conto capitale)
- DB16022 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo II: spese in conto capitale)
- SB01031 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Affari internazionali Titolo I: spese correnti)
- DB20091 (Sanità Allocazione e controllo risorse finanziarie Titolo I: spese correnti)
- DB06001 (Comunicazione istituzionale della Giunta regionale Segreteria direzione DB06 Titolo II: spese correnti)
- DB06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta regionale Ufficio stampa della Giunta regionale Titolo I: spese correnti)
- DB09021 (Risorse finanziarie Ragioneria Titolo I: spese correnti)
- DB13022 (Innovazione, ricerca ed università Sistemi informatici e tecnologie della comunicazione Titolo II: spese in conto capitale)
- DB15052 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d'investimento)
- DB17022 (Commercio, Sicurezza e Polizia locale Sviluppo ed Incentivazione del commercio Titolo II: spese in conto capitale)